



Questo testo è una versione provvisoria.  
La versione definitiva che sarà  
pubblicata su [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) è  
quella determinante.

# Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle direttive e dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale

del 28 giugno 2023

---

*Il Consiglio federale svizzero  
e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),  
convengono quanto segue:*

## Sezione 1: Scopo, oggetto e principio

### Art. 1 Scopo e oggetto

<sup>1</sup> Lo scopo del presente accordo è disciplinare in maniera uniforme il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale.

<sup>2</sup> Il presente accordo disciplina la collaborazione tra il Consiglio federale e la CDPE nell'ambito della maturità liceale; sono disciplinati in particolare i seguenti punti:

- a. l'istituzione, i compiti, la composizione e l'organizzazione nonché il finanziamento della Commissione svizzera di maturità;
- b. l'istituzione i compiti, la composizione e l'organizzazione nonché il finanziamento del «Forum svizzero per la maturità liceale».

### Art. 2 Principio

<sup>1</sup> Nei limiti delle loro competenze, il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento dei seguenti attestati di maturità:

- a. gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale;
- b. gli attestati rilasciati in seguito al superamento dell'esame svizzero di maturità (attestati svizzeri di maturità);
- c. gli attestati di superamento dell'esame complementare in combinazione con un attestato di maturità professionale o con un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero.

<sup>2</sup> A tal fine adottano norme di riconoscimento armonizzate.

<sup>3</sup> Si assicurano che tali norme entrino in vigore contemporaneamente.

<sup>4</sup> Creano le condizioni per lo sviluppo della maturità liceale.

## Sezione 2: Commissione svizzera di maturità

### Art. 3 Principio

<sup>1</sup> La Commissione svizzera di maturità (CSM) è l'istanza comune di riconoscimento della Confederazione e dei Cantoni. È nominata dal Consiglio federale e dalla CDPE.

<sup>2</sup> È responsabile della preparazione del riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale.

<sup>3</sup> Si occupa dell'organizzazione dell'esame svizzero di maturità e degli esami complementari.

### Art. 4 Compiti nell'ambito del riconoscimento

<sup>1</sup> La CSM esamina le domande di riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale e le inoltra al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e alla CDPE proponendo di approvarle o di respingerle.

<sup>2</sup> Verifica regolarmente il rispetto dei requisiti minimi da parte delle scuole di maturità che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero nonché l'attuazione delle misure cantonali concernenti l'orientamento professionale, universitario e di carriera e le pari opportunità. Effettua inoltre verifiche specifiche per conto del Cantone in cui ha sede la scuola, del DEFR e della CDPE qualora ciò sia necessario per un motivo particolare.

<sup>3</sup> Svolge inoltre i seguenti compiti:

- a. esamina le domande di autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi ai fini dello svolgimento di esperienze pilota limitate nel tempo e le inoltra al DEFR e alla CDPE proponendo di approvarle o di respingerle;
- b. valuta le esperienze pilota e, sulla base delle informazioni raccolte, raccomanda al DEFR e alla CDPE l'eventuale adeguamento dei requisiti minimi contenuti nelle norme di riconoscimento;
- c. esamina le domande di autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi per le scuole svizzere all'estero e per le scuole di maturità per adulti e le inoltra al DEFR e alla CDPE proponendo di approvarle o di respingerle;
- d. esamina, all'attenzione del DEFR e della CDPE, questioni relative al riconoscimento degli attestati di maturità;
- e. raccomanda al DEFR e alla CDPE l'eventuale adeguamento dei requisiti minimi contenuti nelle norme di riconoscimento se circostanze particolari lo richiedono;
- f. può emanare direttive e raccomandazioni per il miglioramento delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda la compensazione degli svantaggi;

- g. può emanare direttive e raccomandazioni per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingue.

**Art. 5** Compiti nell'ambito dell'esame svizzero di maturità e degli esami complementari

<sup>1</sup> La CSM organizza l'esame svizzero di maturità per i candidati che si sono preparati all'esame senza frequentare una scuola di maturità che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.

<sup>2</sup> La CSM organizza gli esami complementari per i titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero. Su richiesta del Cantone interessato, può delegare il compito a una scuola di maturità che rilascia attestati di maturità liceali riconosciuti a livello svizzero; in tal caso la CSM esercita la vigilanza su tali esami.

**Art. 6** Composizione e organizzazione

<sup>1</sup> La Commissione conta al massimo 25 membri.

<sup>2</sup> La CDPE nomina il presidente d'intesa con il Consiglio federale, rappresentato dal DEFR. Gli altri 24 membri sono nominati per metà dal Consiglio federale e per metà dalla CDPE.

<sup>3</sup> Il mandato dura quattro anni. È rinnovabile, ma non può superare i 12 anni

<sup>4</sup> La CSM dispone di una segreteria che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). La segreteria comprende gli ambiti Riconoscimento e Organizzazione degli esami.

<sup>5</sup> La CSM adotta un regolamento che richiede l'approvazione del DEFR e della CDPE.

**Art. 7** Finanziamento

<sup>1</sup> I membri della CSM ricevono un'indennità per la partecipazione alle riunioni e per le altre attività della Commissione. Il presidente riceve inoltre un'indennità annua.

<sup>2</sup> L'importo delle indennità è stabilito nel regolamento. I costi delle indennità sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per l'altra metà dalla CDPE.

<sup>3</sup> I costi della segreteria della CSM sono ripartiti come segue:

- a. i costi dell'ambito Riconoscimento sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per l'altra metà dalla CDPE. La SEFRI determina l'importo e lo mette a preventivo per un periodo di due anni d'intesa con la CDPE;
- b. la Confederazione sostiene i costi dell'ambito Organizzazione degli esami. I Cantoni contribuiscono fornendo gli esaminatori e i periti delle scuole cantonali e mettendo a disposizione locali adeguati.

## **Sezione 3: Armonizzazione delle norme di riconoscimento per garantire l'equivalenza degli attestati svizzeri di maturità**

### **Art. 8**

Per garantire l'equivalenza dell'attestato svizzero di maturità con gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale, le modifiche all'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sull'esame svizzero di maturità devono essere armonizzate con l'ordinanza del 28 giugno 2023<sup>2</sup> sulla maturità e con il regolamento della CDPE del 22 giugno 2023<sup>3</sup> concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale ed essere coordinate con la CDPE.

## **Sezione 4: Forum svizzero per la maturità liceale**

### **Art. 9** Principio

Il DEFR e la CDPE gestiscono congiuntamente il Forum svizzero per la maturità liceale (Forum).

### **Art. 10** Compiti

<sup>1</sup> Il Forum garantisce i contatti e l'interazione a livello nazionale tra i gruppi di lavoro e le organizzazioni che si occupano di maturità liceale.

<sup>2</sup> Garantisce il dialogo in materia di contenuto e sviluppo della maturità liceale nonché il coordinamento di eventuali misure.

<sup>3</sup> Si occupa in particolare dei seguenti temi:

- a. la transizione dal livello secondario I alle scuole di maturità e dalle scuole di maturità all'scuole universitarie;
- b. sviluppi sociali e pedagogici e relativo impatto sulla didattica e sull'apprendimento;
- c. formazione e formazione continua dei docenti;
- d. stato della ricerca e fabbisogno su tematiche legate alla maturità liceale.

<sup>4</sup> Su incarico del DEFR e della CDPE il Forum può effettuare analisi e formulare raccomandazioni sui temi di cui al capoverso 3 o affidare tali lavori a terzi.

<sup>1</sup> RS 413.12

<sup>2</sup> RS 413.11

<sup>3</sup> [www.cdpe.ch/Documentazione/Atti\\_normativi/Raccolta\\_delle\\_basi\\_giuridiche/](http://www.cdpe.ch/Documentazione/Atti_normativi/Raccolta_delle_basi_giuridiche/)

<sup>4</sup> Riconoscimento di diplomi > 4.2 Regolamenti di riconoscimento > 4.2.1 Livello secondario II

**Art. 11** Composizione e organizzazione

<sup>1</sup> Il Forum è presieduto ad anni alterni dalla SEFRI e dalla segreteria generale della CDPE.

<sup>2</sup> Fanno inoltre parte del Forum:

- a. un membro della direzione del Centro svizzero di coordinamento per la ricerca educativa;
- b. un membro della direzione del Centro di competenza svizzero per le scuole medie superiori e la valutazione delle scuole del livello secondario II (ZEM CES);
- c. due persone provenienti da una direzione universitaria designate dalla Camera delle scuole universitarie e dalla Camera delle alte scuole pedagogiche;
- d. un membro della presidenza della Conferenza delle diretrici e dei direttori dei licei svizzeri;
- e. un membro della presidenza della CSM;
- f. un membro della presidenza della Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori;
- g. un membro della presidenza della Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie.

<sup>3</sup> Se necessario e su proposta di uno dei membri, altre persone possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Forum.

<sup>4</sup> Il Forum si riunisce secondo le necessità, minimo due volte all'anno, ed è convocato dall'organo amministrativo che detiene la presidenza.

<sup>5</sup> Il Forum dispone di una segreteria che dipende amministrativamente dal ZEM CES.

<sup>6</sup> Il Forum adotta un regolamento che deve essere approvato dal DEFR e dalla CDPE.

**Art. 12** Finanziamento

I costi delle indennità sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per l'altra metà dalla CDPE.

**Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 13** Revoca

Il presente accordo può essere revocato entro la fine di un anno civile con un preavviso di quattro anni.

**Art. 14** Abrogazione di un altro atto normativo

L'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995<sup>4</sup> tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità è abrogato.

**Art. 15** Approvazione ed entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale svizzero il 28 giugno 2023 e dalla CDPE il 22 giugno 2023.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° agosto 2024.

Per il Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Per la Conferenza svizzera delle diretrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente, Silvia Steiner  
La segretaria generale, Susanne Hardmeier

<sup>4</sup> FF 1995 II 242, 2004 203, 2011 2539, 2016 7515

